

## **Statuto dell'Associazione**

# **GEI-SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA CELLULA (GEI-SIBSC)**

*(Approvato dal Consiglio Direttivo il 18 maggio 2017 e  
dall'Assemblea straordinaria il 14 giugno 2017)*

### **Articolo 1 - Costituzione**

É costituita una libera Associazione denominata:

*GEI - Società Italiana di Biologia dello Sviluppo e della Cellula (GEI-SIBSC). Il logo ufficiale dell'Associazione consiste di quattro blastomeri circondati dalla scritta GRUPPO EMBRIOLOGICO ITALIANO.*

L'Associazione rappresenta il proseguimento del "Gruppo Embriologico Italiano" fondato a Milano da insigni Professori universitari nel 1952, successivamente costituito con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, Ufficio Territoriale di San Miniato (n. 170, serie III), in data 24 gennaio 2013.

L'Associazione come sopra denominata è retta dal presente Statuto ed è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile.

### **Articolo 2 – Scopo sociale**

L'Associazione ha lo scopo di:

- Contribuire all'avanzamento delle conoscenze nel campo della Biologia dello Sviluppo e della Cellula in tutti gli organismi e a tutti i livelli, con un approccio integrato, evolutivo, comparato e molecolare che preveda anche l'interazione sviluppo-ambiente e lo studio dei processi cellulari di base.
- Promuovere incontri, convegni, seminari, “workshop e corsi di specializzazione a carattere scientifico nel campo della Biologia dello Sviluppo e della Cellula, anche in collaborazione con altre Associazioni scientifiche e professionali, nazionali ed internazionali;
- Promuovere la diffusione delle conoscenze in Biologia dello Sviluppo e della Cellula mediante apposite iniziative pubbliche, anche nell'ambito delle Scuole secondarie;
- Contribuire alla formazione nel campo della didattica e della ricerca in Biologia dello Sviluppo e della Cellula nelle Scuole secondarie e nell'Università, anche in collaborazione con altre Associazioni scientifiche e professionali, nazionali ed internazionali;
- Provvedere al sostegno anche finanziario della ricerca scientifica, dell'insegnamento e della diffusione delle conoscenze nel campo della Biologia dello Sviluppo e della Cellula;
- Promuovere ed organizzare, pertanto, la raccolta di fondi necessari allo sviluppo di questi settori della biologia, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci;
- Organizzare un convegno nazionale annuale al fine di presentare e discutere le ricerche effettuate dai vari Associati e dai loro Collaboratori, nonché da Colleghi appositamente invitati.

É fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.

### **Articolo 3 –Sede**

L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", Università di Roma "La Sapienza", piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.

### **Articolo 4- Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 5 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea dei Soci

### **Articolo 6 – Soci dell'Associazione**

I Soci dell'Associazione sono Studiosi, Ricercatori e Docenti (di seguito Studiosi) in Biologia dello Sviluppo e della Cellula. I Soci sono suddivisi nelle categorie di: Socio effettivo, Socio junior, Socio onorario, Socio sostenitore.

Sono Soci effettivi gli Studiosi titolari di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o destinatari di una pensione derivata dalla loro precedente attività;

sono Soci junior gli Studiosi non titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato né di pensione, quali i Dottorandi, Assegnisti di ricerca, Borsisti, Ricercatori a tempo determinato RTDA e RTDB;

sono Soci onorari Studiosi italiani e stranieri che abbiano contribuito in maniera significativa all'avanzamento della Biologia dello Sviluppo e della Cellula. La nomina a Socio onorario, viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a versare la quota di iscrizione, possono partecipare alle Assemblee ed hanno diritto di voto;

sono Soci sostenitori persone fisiche o giuridiche che intendano supportare le attività della Società, fornendo mezzi e fondi per la sua attività. La richiesta di associazione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. Se il Socio sostenitore è una persona giuridica dovrà essere rappresentato da un suo delegato. I Soci sostenitori non fanno parte di alcun tipo di elettorato dell'Associazione.

I Soci effettivi e junior versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni categoria.

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata al Presidente, mediante invio di apposito modulo sottoscritto da due Soci effettivi, con allegato un curriculum vitae contenente un elenco delle pubblicazioni. La domanda di iscrizione verrà sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo, nel caso sia accettata il nuovo Socio dovrà provvedere al versamento della quota annuale di iscrizione che renderà effettiva l'iscrizione stessa.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio moroso per più di tre annualità.

L'Associazione terrà un Libro dei Soci.

### **Articolo 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'Associazione trae i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività da:

- le quote associative versate dai Soci;
- i proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;

- i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati;
- eredità, legati o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare.
- Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale, anche attraverso l'erogazione di borse di studio o contributi di viaggio e/o di partecipazione a congressi.

#### **Articolo 8 - Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto a tale carica per un secondo mandato. Solo i Soci Effettivi possono concorrere alla carica di Presidente.

#### **Articolo 9 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, nominati per 3 anni e rieleggibili una sola volta.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina tramite elezione. Verranno eletti i Soci che avranno ottenuto un numero maggiore di voti. In caso di parità verrà eletto il socio più anziano in termini di iscrizione all'Associazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il loro posto verrà preso dai primi non eletti.

#### **Articolo 10 – Assemblea dei Soci**

Partecipano all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i Soci effettivi e junior in regola con la quota sociale, e i Soci onorari. Ogni Socio effettivo, junior e onorario ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio effettivo, junior e onorario potrà rappresentare, per delega scritta, fino ad un massimo di tre Soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, in occasione del convegno nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da inviare per posta elettronica almeno 8 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'Assemblea può inoltre essere convocata quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, presentato dal Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto;
- revoca i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, devono essere prese a maggioranza dei voti, in prima convocazione con presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dal Consigliere più anziano in termini di iscrizione all'Associazione. Il Segretario del Consiglio Direttivo redige un verbale delle riunioni dell'Assemblea che sarà sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

## **Articolo 10 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo**

In base ai risultati dell'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea;

Il Consiglio tiene le relazioni con associazioni, società e federazioni affini e con la International Society of Developmental Biology (ISDB) e, ove previsto, vi nomina i rappresentanti della Associazione.

## **Articolo 11 – Rappresentanza legale dell'Associazione**

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

## **Articolo 12 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata per posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche per via telematica e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.

## **Articolo 13 – Ammissione nuovi Soci**

Le domande di ammissione dei nuovi Soci devono essere sostenute da due Soci effettivi e devono essere corredate da un Curriculum vitae contenente l'elenco delle pubblicazioni. Le domande devono essere indirizzate al Presidente e verranno vagliate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 14 – Bilancio**

L'esercizio sociale ha durata annuale (1 giugno - 31 maggio). Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi e oneri, e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti

## **Articolo 15 – Libri Sociali**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- Libro dei Soci;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Tali libri prima di essere posti in uso debbono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente.

## **Articolo 16 – Avanzi di gestione**

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. È in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e capitale a Soci, promotori, o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.

### **Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso qualsiasi rimborso ai Soci.

### **Articolo 18 – Disposizioni finali**

Per tutte le questioni non previste dallo Statuto vale il Regolamento dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre Leggi vigenti in materia.